

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4758 del 20/08/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls con sede legale in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione sito in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4948 del 20/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls con sede legale in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione sito in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati

istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.”*
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”*, con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 30/01/2025, acquisita al Prot. Com.le 1149 e da Arpae al PG/2025/21512 del 04/02/2025, da ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls avente sede legale in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, identificato catastalmente al Foglio 101 – particella 74, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia in pubblica fognatura nera (di competenza comunale);
- autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca (di competenza comunale);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato che il progetto per il quale è stata presentata l'istanza di AUA è stato preventivamente

assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e s.m.i., e che con determinazione n. 12571 del 02/08/2018 del Responsabile Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, rilasciata alla Società Panterini Gualtieri di Panterini Stefano & C. S.N.C., successivamente volturata alla Società Ecorecuperi S. Cristoforo Srls con provvedimento n. 26759 del 06/12/2024, il progetto per la realizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area industriale di Fiumana in Comune di Predappio è stato escluso dall'ulteriore procedura di VIA;

Evidenziato che la deliberazione sopra citata è condizionata al rispetto delle prescrizioni in essa riportate;

Considerato che trattasi della realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di nuova autorizzazione;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/25479 del 10/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con note di Arpae SAC PG/2025/40079 del 03/03/2025 e PG/2025/50602 del 17/03/2025 sono state richieste integrazioni;

Visto che con nota acquisita da Arpae in data 14/04/2025, PG/2025/70856 e con successiva nota PG/2025/73954 del 17/04/2025, la Ditta ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls ha richiesto una prima proroga di 30 gg del termine per la presentazione delle integrazioni richieste, in ragione della complessità della documentazione da presentare, concessa da Arpae con nota PG/2025/80074 del 29/04/2025 con la precisazione che i termini rimanevano sospesi per ulteriori 30 giorni e che la documentazione doveva essere trasmessa entro e non oltre il 17/05/2025;

Visto inoltre che in data 15/05/2025, con nota acquisita da Arpae al PG/2025/91048, la ditta ha richiesto ulteriore proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni, in ragione della particolare complessità della documentazione da predisporre, concessa da Arpae con nota PG/2025/0093640 del 21/05/2025 con la precisazione che i termini rimanevano sospesi per ulteriori 30 giorni e che la documentazione doveva essere trasmessa entro e non oltre il 16/06/2025;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/108307 del 16/06/2025, successivamente integrata volontariamente con nota acquisita da Arpae con PG/2025/143170 del 07/08/2025;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/08/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/08/2025;
- Autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia in pubblica fognatura nera e autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Nulla osta Prot.

Com.le 8030 del 28/07/2025, acquisito al PG/2025/135649;

- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 3514 del 27/03/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/58429;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B, nell'ALLEGATO C e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta ECORECUPERI S. CRISTOFORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, inoltrata tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. Richiesta PR_FCUTG_Ingresso_0056735_20250714, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

Dato atto che le autocertificazioni di cui all'89 del D.Lgs. 159/11 sottoscritte dai soggetti sottoposti a verifica antimafia per la ditta ECORECUPERI S. CRISTOFORO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, sono state acquisite in data 07/08/2025 con nota agli atti di Arpae PG/2025/143170 del 07/08/2025;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 20/08/2025;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ECORECUPERI S. CRISTOFORO Srls** (C.F./P.IVA 04669470405) avente sede legale in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, **per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO A;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO B;
 - **Autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia in pubblica fognatura nera** - ALLEGATO C e relativa Planimetria;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca** - ALLEGATO C e relativa Planimetria;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95 - ALLEGATO D.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B, nell'ALLEGATO C e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO D, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

E' fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento allo stabilimento ubicato in Comune di Predappio (FC), Via Provinciale n. 117, per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione.

Il progetto *“Realizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area industriale di Fiumana in Comune di Predappio”*, proposto da PANTERINI GUALTIERO DI PANTERINI STEFANO & C. snc., è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con la esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con la Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 12571 del 02/08/2018, successivamente volturata a ECORECUPERI S. CRISTOFORO srls con Determinazione n. 26759 del 06/12/2024, nel rispetto delle prescrizioni (per la componente atmosfera) di seguito elencate:

- 1. l'attività di progetto può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti;*
- 2. gli ugelli per la nebulizzazione dovranno essere posizionati al fine di garantire che il raggio d'azione degli stessi copra l'intera area di lavorazione e accumulo;*
- 3. il funzionamento di tutti gli ugelli dovrà essere continuo durante i periodi di lavorazione, così come i sistemi di bagnatura e copertura dell'impianto mobile per nastro trasportatore principale e per il sottovaglio;*
- 4. l'integrazione della siepe sul lato nord deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività in progetto;*
- 5. gli elementi impiantati devono essere adeguatamente mantenuti nel tempo provvedendo anche all'accertamento delle fallanze e alla sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo;*
- 6. la data di inizio attività dovrà essere comunicata ad Arpae SAC Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna servizio VIPSA e al Comune di Predappio;*
- 7. tutte le attività di frantumazione e triturazione, indipendentemente dai macchinari utilizzati, dovranno avere una durata giornaliera non superiore a 60 minuti complessivi;*

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, con nota PG/2025/25479 del 10/02/2025, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Predappio;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/25479 del 10/02/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto al Comune di Predappio di esprimere, all'interno

della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/25479 del 10/02/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con la nota PG/2025/25814 del 11/02/2025, aggiornata in data 18/06/2025 con PG/2025/110314, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota P.G. N.0001728/2025 del 14/02/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/28994 del 14/02/2025, il SUAP ha trasmesso il parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, espresso dal Comune di Predappio, come di seguito riportato:

“In riferimento all'istanza in oggetto ed alla Vs. nota prot. 25479 del 10/02/25 registrata al prot. 1556 di indizione della Conferenza di Servizi;

Si da atto che è tuttora in corso di validità il Permesso di Costruire n. 3 del 19/07/22 relativamente all'intervento di impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Partisani n. 115/117, che si concluderà con la presentazione della Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 15/2013 e smi.;

Dato atto che la presentazione della SCEA è subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti dai quali si evince la seguente destinazione urbanistica dell'area in argomento: “deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami e altri)”;

Per le motivazioni espresse in premesse, in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, per quanto di competenza.”.

Con nota PG/2025/125465 del 10/07/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“(…omissis…)

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI DIFFUSE

Nell'impianto saranno accettati rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, tra cui:

- laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non (esclusi quelli contenenti amianto);*
- terre e rocce da scavo non pericolose;*
- conglomerato bituminoso non pericoloso;*
- rifiuti metallici come ferro, acciaio e ghisa.*

All'ingresso, i rifiuti vengono depositati in un'area dedicata per una prima separazione delle frazioni estranee. Le diverse tipologie di materiali in ingresso (codice EER 170904, 170504, 170302), o

prodotte durante la selezione (es. plastica, legno, ferro) sono stoccate in aree apposite per successivo invio ad impianti di recupero autorizzati, o per frantumazione e vagliatura in loco (solo il codice EER 170904), trasformandoli così in aggregati recuperati (EoW).

L'attività dell'impianto in progetto è perciò suddivisibile secondo due modalità operative, asincrone tra di loro:

1) Accumulo e stoccaggio (operazione R13) delle macerie conferite all'impianto e, una volta effettuato il recupero, il prelievo dai rispettivi cumuli delle Materie Prime Seconde (MPS) per l'impiego presso i cantieri edili. Questa attività si estende tipicamente su tutto l'arco dell'anno con una periodicità legata all'andamento del mercato edilizio ed un quantitativo di circa 6.000 t/anno;

2) Attività di recupero delle macerie (operazione R5), effettuata tramite un frantoio mobile modello CAMS Centauro 100.32, l'operatività dell'attività di recupero è cadenzata su tempi più lunghi, tipicamente 4-5 giorni in modo da consentire l'accumulo della maceria necessaria alla lavorazione di almeno 100 t/giorno visto che la capacità produttiva del frantoio è pari a 120 t/h.

Per l'attività di vagliatura e frantumazione la Ditta prevede di utilizzare impianti mobili costituiti da un frantoio mobile e da una benna frantoio. Il frantoio mobile è dotato anche di vaglio ed il materiale viene caricato, progressivamente in funzione della quantità lavorata, tramite pala meccanica o escavatore, per una capacità di 120 t/h. La fase di frantumazione e vagliatura è discontinua e realizzata secondo necessità, in giornate dedicate, in cui gli impianti descritti vengono presi a noleggio e portati all'impianto mediante camion.

Considerando la capacità di lavoro delle macchine e le quantità autorizzate in impianto, si ipotizza un utilizzo massimo pari a circa 50 ore/anno. La benna frantoio deve essere utilizzata abbinata ad un escavatore da 10-18 ton, la produzione oraria è inferiore rispetto al frantoio mobile e dipende molto dalla pezzatura del materiale in uscita, con una media di circa 10 m³/h che equivale a circa a 15 ton/h. Nell'ipotesi di utilizzare solo questa macchina per trasformare tutto il quantitativo richiesto in autorizzazione, si avrebbe un utilizzo pari a circa 400 ore/anno.

L'impianto abbattimento polveri della macchina è posizionato direttamente sulla macchina ed è costituito da 4 barre spruzzatrici, ognuna dotata di ugelli spruzzatori a ventaglio. Le barre sono posizionate: una all'uscita della bocca di frantumazione (agisce sul materiale che si è appena depositato sul nastro trasportatore), due allo scarico del vaglio, una sul nastro inferiore che evacua il materiale "fino" che ha attraversato entrambi i piani del vaglio. L'impianto di nebulizzazione sarà sempre attivo durante il funzionamento della macchina.

Per l'abbattimento delle polveri verrà realizzato un sistema per umidificazione-bagnatura dei cumuli con installazione di 4 irrigatori statici a copertura circolare completa con raggio di copertura variabile in funzione della pressione da 10 m a 13,5 m. L'impianto sarà attivato durante le fasi di movimentazione rifiuti/materiali e nelle fasi di carico e scarico ed ogni qualvolta si renda necessario (indicativamente si stima un accensione di 2 ore nell'arco della giornata).

Presso l'impianto non sono quindi presenti emissioni convogliate in atmosfera ma unicamente emissioni diffuse, principalmente di polveri. Le attività previste di conferimento e stoccaggio e di frantumazione e vagliatura sono riportate nei seguenti schemi a blocchi.

(...omissis...)

L'attività di frantumazione e vagliatura è prevista indicativamente per 1 ora al giorno e circa 60 gg/anno mentre quella di conferimento e stoccaggio sempre per 1 ora al giorno per circa 220 gg/anno.

All'interno della procedura di Screening è stato redatto uno studio di impatto da polveri nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM₁₀ applicando i fattori di emissione e la procedura indicata nel documento EPA "AP 42, Fifth Edition. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources", si tratta degli stessi fattori emissivi ripresi dalle "linee

guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPAT, utilizzate dal proponente nella fase di valutazione dei risultati.

Dalle stime effettuate risulta un'emissione di 4.4 g/h di PM10 per l'attività di conferimento e stoccaggio e di 94.8 g/h per l'attività di frantumazione e vagliatura, compatibili con la distanza dei recettori individuati (compresa tra 50 e 100 m per i recettori residenziali più vicini) e i tempi di lavorazione indicati (massimo 1 ora al giorno).

La delibera di screening ha escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'attività di progetto può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti;
2. gli ugelli per la nebulizzazione dovranno essere posizionati al fine di garantire che il raggio d'azione degli stessi copra l'intera area di lavorazione e accumulo;
3. il funzionamento di tutti gli ugelli dovrà essere continuo durante i periodi di lavorazione, così come i sistemi di bagnatura e copertura del l'impianto mobile per nastro trasportatore principale e per il sottovaglio;
4. l'integrazione della siepe sul lato nord deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività in progetto;
5. gli elementi impiantati devono essere adeguatamente mantenuti nel tempo provvedendo anche all'accertamento delle fallanze e alla sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo;
6. tutte le attività di frantumazione e triturazione, indipendentemente dai macchinari utilizzati, dovranno avere una durata giornaliera non superiore a 60 minuti complessivi.

Infine si aggiungono le valutazioni in merito alla emissione relativa al motore dell'impianto di frantumazione, di potenza termica nominale pari a 125 kW, che consiste in una emissione non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio) proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O2
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa, di seguito elencate, ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta e dalle conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening):

- 1. l'attività può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti;*
- 2. gli ugelli per la nebulizzazione dovranno essere posizionati al fine di garantire che il raggio d'azione degli stessi copra l'intera area di lavorazione e accumulo;*
- 3. il funzionamento di tutti gli ugelli dovrà essere continuo durante i periodi di lavorazione, così come i sistemi di bagnatura e copertura del l'impianto mobile per nastro trasportatore principale e per il sottovaglio;*
- 4. l'integrazione della siepe sul lato nord deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività in progetto;*
- 5. gli elementi impiantati devono essere adeguatamente mantenuti nel tempo provvedendo anche all'accertamento delle fallanze e alla sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo;*
- 6. tutte le attività di frantumazione e triturazione, indipendentemente dai macchinari utilizzati, dovranno avere una durata giornaliera non superiore a 60 minuti complessivi.*
- 7. deve essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese;*
- 8. Il sistema di abbattimento polveri del frantumatore deve essere mantenuto in perfetta efficienza così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina, così come i sistemi automatici di bagnatura e deve essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati;*
- 9. l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non deve essere superiore a 3.5 metri;*
- 10. deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;*
- 11. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'impianto l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 05/08/2025 prot. 204459, acquisita al prot. di Arpae PG/2025/142000 del 06/08/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione al procedimento in oggetto (ns prot. 0036789), valutata la documentazione inizialmente presentata e le successive integrazioni (ns prot.0151623), per quanto di specifica competenza, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni e prescrizioni di ARPAE ST e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per quanto attiene la salute e sicurezza dei lavoratori, con le seguenti prescrizioni :

- 1. l'altezza dei cumuli di varia tipologia presenti nell'impianto dovrà essere compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi e verificata secondo idonea periodicità'*
- 2. dovranno essere adottate adeguate misure tecnico gestionali atte ad evitare interferenze pericolose tra percorsi pedonali e percorsi ed aree di manovra dei mezzi*

3. in caso di condizioni meteo ad effetto negativo sugli impatti ambientali a carico dei recettori circostanti, o in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte di cittadini, dovranno essere adottate ulteriori ed efficaci misure di mitigazione della polverosità ambientale in aggiunta a quelle dichiarate”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto di coordinare le prescrizioni proposte nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae con quelle indicate dall'Azienda U.S.L. della Romagna, escludendo la prescrizione 2. proposta da AUSL (“dovranno essere adottate adeguate misure tecnico gestionali atte ad evitare interferenze pericolose tra percorsi pedonali e percorsi ed aree di manovra dei mezzi”), in quanto non pertinente con gli aspetti relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei comuni del Comune di Predappio in data 30/01/2025 prot. N. 1149, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DIESEL DEL FRANTOIO MOBILE (125 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle **attività di** messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione svolte nell'impianto in Via

Provinciale n. 117 Predappio (FC), **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- a) l'attività può essere esercitata solo a seguito della messa in funzione dei sistemi di bagnatura previsti;
 - b) gli ugelli per la nebulizzazione dovranno essere posizionati al fine di garantire che il raggio d'azione degli stessi copra l'intera area di lavorazione e accumulo;
 - c) il funzionamento di tutti gli ugelli dovrà essere continuo durante i periodi di lavorazione, così come i sistemi di bagnatura e copertura del l'impianto mobile per nastro trasportatore principale e per il sottovaglio;
 - d) l'integrazione della siepe sul lato nord deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività in progetto;
 - e) gli elementi impiantati devono essere adeguatamente mantenuti nel tempo provvedendo anche all'accertamento delle fallanze e alla sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo;
 - f) tutte le attività di frantumazione e triturazione, indipendentemente dai macchinari utilizzati, dovranno avere una durata giornaliera non superiore a 60 minuti complessivi;
 - g) deve essere posta particolare attenzione in caso di forte ventosità e, se necessario, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese;
 - h) il sistema di abbattimento polveri del frantumatore deve essere mantenuto in perfetta efficienza così come previsto dal libretto d'uso e manutenzione a corredo della macchina, così come i sistemi automatici di bagnatura e deve essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati;
 - i) l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non deve essere superiore a 3.5 metri e dovrà essere compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi e verificata secondo idonea periodicità;
 - j) deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;
 - k) in caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa SAC di Forlì-Cesena potrà individuare e prescrivere monitoraggi e/o ulteriori più puntuali prescrizioni atte a ridurre al minimo le emissioni diffuse di polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La Ditta dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Predappio la data di messa in esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione, nel quale si dovrà:

- a) annotare tutti gli interventi di manutenzione effettuati ai sistemi di bagnatura e nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri (nebulizzatori installati sul trituratore mobile, irroratori statici a ugelli distribuiti nell'area), così come richiesto alla lettera h) del precedente punto 1.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 30/01/2025 - PG. Comunale 1149, acquisita al protocollo di ArpaE al PG/2025/21512 del 04/02/2025, dalla Ditta **ECORECUPERI S. CRISTOFORO srls** con sede legale e impianto in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che nella comunicazione per l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del D.M. 05/02/1998 per recupero di rifiuti non pericolosi;
- che i rifiuti gestiti sono coerenti con quelli ammessi al punto 1 - *“Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione”* e al punto 2 - *“Altri rifiuti inerti di origine minerale”* della tabella 1 - *“Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato”* dell'allegato 1 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

Vista la nota PG/2025/25479 del 10/02/2025, con cui ArpaE SAC di Forlì-Cesena ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, Legge n. 241/1990 s.m.i. e comunicato l'avvio del procedimento;

Considerato che la medesima nota PG/2025/25479 del 10/02/2025, ArpaE ha inoltre chiesto al Comune di Predappio di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, con gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la nota acquisita al PG/2025/28994 del 14.02.2025, con cui il Comune di Predappio ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico – edilizia da cui risulta quanto segue:

“In riferimento all'istanza in oggetto ed alla Vs. nota prot. 25479 del 10/02/25 registrata al prot. 1556 di indizione della Conferenza di Servizi;

Si dà atto che è tuttora in corso di validità il Permesso di Costruire n. 3 del 19/07/22 relativamente all'intervento di impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Partisani n. 115/117, che si concluderà con la presentazione della Segnalazione Certificata di conformità

edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 15/2013 e smi.;

Dato atto che la presentazione della SCEA è subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti dai quali si evince la seguente destinazione urbanistica dell'area in argomento: "deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami e altri)";

Per le motivazioni espresse in premesse, in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia, per quanto di competenza.";

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/108307 del 16/06/2025, successivamente integrata volontariamente con nota acquisita da Arpae con PG/2025/143170 del 07/08/2025;

Considerato che:

- la ditta intende gestire in stoccaggio istantaneo e in stoccaggio annuo un quantitativo complessivo di rifiuti su cui effettua operazioni R13 e R5 in base alla tipologia di appartenenza;
- lo stoccaggio istantaneo massimo previsto è di 1.600 t, mentre lo stoccaggio annuo massimo previsto è di 6.589 t/anno;
- il quantitativo massimo di rifiuti recuperati sarà pari a circa 5.964 t/anno e gli aggregati recuperati derivanti dalle operazioni di recupero R5 saranno conformi al D.M. 127/2004;
- il frantoio mobile e la benna frantoio, dei quali sono stati trasmessi i documenti contenenti le specifiche tecniche, non sono di proprietà della Ditta ma verranno noleggiati da una ditta esterna al bisogno;
- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti sono previsti i seguenti settori, secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98:
 - pesa;
 - area di conferimento dei rifiuti su area asphaltata, dotata di sistema di bagnatura;
 - area carichi non conformi;
 - area di messa in riserva (R13), distinta per ciascuna tipologia di rifiuto, su area asphaltata e dotata di sistema di bagnatura;
 - area per le operazioni di recupero (R5) con pavimentazione in asfalto, dotata di impianto di bagnatura;
 - area di stoccaggio degli End of Waste "Aggregato recuperato", dotata di impianto di bagnatura;
 - area di movimentazione e scarico;
 - recinzione perimetrale metallica di tutta l'area dell'impianto con siepe di sempreverde di altezza pari a 3,5 – 4 m composta da essenze quali Pyracantha, Eleagnus e Photinia e cipressi di Leyland;
 - ingresso provvisto di cancello e viabilità di servizio realizzata con una pavimentazione in asfalto;
 - adeguato sistema di raccolta e canalizzazione delle acque;
- i cumuli dei rifiuti presenti nell'area di messa in riserva saranno protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi mobili di copertura (teli) e avranno un'altezza massima di 3,5 metri;

Preso atto che:

- il progetto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e s.m.i. e con determinazione n. 12571 del 02/08/2018 del Responsabile Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, rilasciata alla Società Panterini Gualtieri di Panterini Stefano & C. S.N.C., la realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è stato escluso dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche condizioni;
- la ditta Panterini Gualtieri di Panterini Stefano e C. snc, in seguito agli accordi stipulati, ha richiesto la voltura a favore della Società Ecorecuperi S. Cristoforo Srls della determinazione n. 12571 del 02/08/2018, rilasciata con provvedimento n. 26759 del 06/12/2024;
- il progetto sottoposto a Screening prevedeva la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione di manufatti edili, scarti industriali, demolizione e manutenzione di linee elettriche da realizzarsi all'esterno di un capannone (R13 - R5) con l'ausilio di un impianto mobile di trattamento costituito da un frantoio e da una benna frantoio;

Valutato che il progetto presentato nell'istanza di AUA in oggetto è coerente con quanto valutato nell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con esclusione da ulteriore procedura di VIA mediante la Determinazione dirigenziale n. 12571 del 02/08/2018 del Responsabile Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. 26759 del 06/12/2024, nel rispetto di specifiche condizioni;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e al D.M. 28 giugno 2024, n. 127, per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della sopra citata Determinazione dirigenziale n. 12571 del 02/08/2018 del Responsabile Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. 26759 del 06/12/2024;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 143170 del 07.08.2025 "*Tavola n°1 - Planimetria generale*", datata Agosto 2025, scala 1:200, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- A. La Ditta **ECORECUPERI S. CRISTOFORO srls** con sede legale e impianto in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto in **Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117**;
- B. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto della Ditta **ECORECUPERI S. CRISTOFORO srls** sito in Comune di Predappio, Via Provinciale n. 117, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170904	1.200	5.964	5.964	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti piattelli per il tiro al volo	170302	175	175	/	R13	/
7.31-bis - Terre e rocce di scavo	170504	225	450	/	R13	/
Totale (t)		1.600	6.589	5.964		

L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- C. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- D. I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 sopra riportati cessano di essere considerati rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024 e inviate ad Arpae AAC Est- SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est- Distretto Territoriale di Forlì-Cesena.
- E. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- F. Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO

PREMESSA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 30/01/25 e registrata al Prot. Com.le 1149 tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura bianca provenienti dall'immobile di cui al titolo, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e smi parte terza e della DGR Emilia-Romagna n. 286/2005 e n. 1860 /2006, e scarico di acque di prima pioggia in fognatura nera;

Sentito il parere dell'Area Patrimonio e LL.PP. del Comune di Predappio;

Visto il parere favorevole di ARPAE prot. 0124768 del 10/07/25, registrato al prot. comunale 7562;

Visto il parere favorevole HERA S.p.A. prot. 62146 del 23/07/25, registrato al prot. comunale 7891, nelle cui premesse è riportato quanto segue: *"(...) Considerato che Hera Spa, in applicazione alla delibera dirigenziale ATERSIR n. 306 del 24/12/2024, dall' 01.01.2025 ha in carico il servizio di gestione delle reti di raccolta delle acque meteoriche in tutto il bacino territoriale di Forlì-Cesena, pur restando ancora in capo al Comune la titolarità e responsabilità delle fognature bianche pubbliche. Premesso che il presente parere, per quanto sopra riportato, relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria bianca, consiste in una valutazione di compatibilità idraulica."*;

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	Ecorecuperi S. Cristoforo srls
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Provinciale n. 117 loc. Fiumana Predappio
Destinazione d'uso dell'insediamento	Messa in riserva e recupero rifiuti derivati da attività di costruzione e demolizione
Classificazione dello scarico	Acque di prima pioggia e Acque reflue di dilavamento meteorico derivate da area di deposito rifiuti e materie prime lavorate all'aperto di 700 mq.
Portata massima scarico	Prime piogge 250 mc/anno – 0,5 l/s
Recettore di scarico	Fognatura nera tipo A (prime piogge) Fognatura bianca (acque reflue di dilavamento)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di prima pioggia/disoleatore con filtro a coalescenza alla <u>Fognatura nera</u> ; Vasca di sedimentazione in continuo, volume 30 mc, tempo di ritenzione 30 minuti, volume fanghi 4,2 mc alla <u>Fognatura bianca</u>
Impianto finale di trattamento	Impianto depuratore Forlì Via Correcchio (fognatura nera), nessuno (fognatura bianca)

PRESCRIZIONI per lo SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA NERA (S1)

1. è ammesso lo scarico **S1** in **rete fognaria nera** di Via Partisani delle acque reflue industriali derivanti da: **acque di prima pioggia piazzali di manovra automezzi** (900 mq.);
2. allo scarico S3, nella rete fognaria nera di Via Provinciale a Fiumana, confluiscono gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. lo scarico delle acque di prima pioggia in **S1** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 all. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
4. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone Firenze** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia 5,5 mc.** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza 2 mc** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
5. i sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui al punto 4, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica di HERA. La gestione e manutenzione di tale apparecchiatura sarà cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
6. il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della Delibera di G.R. n. 286 del 10/02/05 e n. 1860 del 18/12/06 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera;
7. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
8. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
9. nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 Gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

10. il titolare è tenuto a presentare ad HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti dal contratto;
11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente non potranno essere scaricati in fognatura;

PRESCRIZIONI per lo SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA BIANCA (S2)

12. è ammesso lo scarico **S2** in **rete fognaria bianca** di Via Partisani delle **acque reflue di dilavamento** derivanti dal piazzale adibito al deposito materiali di recupero e materie prime lavorate (700 mq). Allo scarico S2, confluiscono anche le acque di seconda pioggia, dell'area indicata al punto 1);
13. lo scarico delle acque reflue di dilavamento in **S2** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 All. 5 Parte Terza** del D.Lgs. n. 152/2006 e smi "Limiti di emissione in acque superficiali";
14. devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sedimentatore in continuo 30 mc** di cui 4,2 mc., per la sedimentazione dei fanghi;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
15. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
16. l'impianto di nebulizzazione, per la bagnatura dei cumuli e abbattimento polveri, dovrà essere opportunamente regolato al fine di evitare il ruscellamento sull'area impermeabilizzata;
17. il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli Organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
18. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzione agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
19. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui. I pozzetti d'ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza;
20. i fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;

Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a

conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, la documentazione sotto elencata:

- **certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. Matt. 31/01/05 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**

Prescrizioni generiche per gli SCARICHI S1 E S2:

21. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
22. HERA può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
23. fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
24. ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
25. **al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente per lo scarico S1, dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di regolare installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura;**
26. per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al parere di HERA, la stessa si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza AUA pervenuta in data 30/01/25 e registrata al Prot. Com.le 1149 comprensiva della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 8, comma 5 della L. n. 447/1995 e smi), presentata in sede di screening inerente l'attività di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi in Via Provinciale n. 117 a Fiumana (Det. VIPSA Regione E.R. n. 12571/2018);

Vista la dichiarazione del tecnico competente in acustica, che dichiara che nulla è cambiato ad eccezione del cambio intestazione della Ditta proponente;

Visto l'art. 4, comma 2 del DPR n. 227/2011;

Visto l'art. 8, comma 6 della L. 447/1995 e smi;

PRESCRIZIONI

Le attività dovranno essere effettuate nelle modalità indicate nella citata Determina della Regione E.R. n. 12571/2018, di seguito riportate:

1. la data di inizio attività dovrà essere comunicata ad Arpa SAC Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna servizio VIPSA e al Comune di Predappio;
2. tutte le attività di frantumazione e triturazione, indipendentemente dai macchinari utilizzati, dovranno avere una durata giornaliera non superiore a 60 minuti complessivi;
3. a progetto ultimato e con impianto nello scenario di esercizio ordinario post operam, dovranno essere eseguiti, secondo quanto disposto dal D.M. 16/3/1998, presso i ricettori RP2 e RP4, rilievi, a verifica del differenziale diurno, del livello di rumore residuo in periodo diurno in assenza totale dell'attività in oggetto e del livello di rumore ambientale in periodo diurno con impianto in attività di frantumazione/triturazione in condizioni maggiormente gravose in termini di mezzi contemporaneamente attivi; i rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi sul lato degli stessi rivolto verso l'impianto in progetto, al piano primo e a finestre aperte. I rilievi dovranno avere una durata in continuo tale da poter estrapolare il dato orario maggiormente significativo. Qualora non sia dichiaratamente possibile accedere alle abitazioni, i rilievi andranno fatti in esterno (stesso lato) in adiacenza delle abitazioni suddette. Qualora anche tale condizione non sia possibile, i rilievi dovranno essere eseguiti a confine delle proprietà dei singoli ricettori nel medesimo lato;
4. devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo diurno, ciascuno per una durata di 24 ore in continuo, presso i ricettori RP2 e RP4, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto in attività e a regime durante giorni in cui è prevista attività di frantumazione/triturazione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione diurni vigenti. Presso i ricettori RP2 e RP4 monitorati, nell'ambito dei medesimi rilievi, dovrà essere determinato il livello di rumore diurno prodotto dalla infrastruttura stradale Provinciale 9ter-SS 9ter;
5. entro sei mesi dalla data di inizio attività dovrà essere presentata una relazione tecnica contenente i risultati dei rilievi fonometrici sopra richiesti, corredati da specifiche planimetrie e

l'esatta ubicazione dei rilievi, la descrizione delle condizioni di misura e delle sorgenti interne attive, nonché del contributo del traffico stradale. Qualora il rispetto dei limiti vigenti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di misure di mitigazione acustica (fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti acustici vigenti), la relazione tecnica sopra richiamata dovrà contenere anche una descrizione delle misure mitigative già realizzate e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto dei limiti vigenti presso i due ricettori monitorati.

6. la relazione tecnica con le informazioni sopra richieste e l'attestazione del rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori citati dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad Arpae – SAC Forlì-Cesena e al Comune di Predappio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.